



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0001148**
del 25/01/2019 ore 09:17:35
Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 25 GEN. 2019

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Modena
Via Emilia Est, 25
41121 MODENA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 184/2018_STP

Con il quesito formulato in data 16 novembre 2018 l'Ordine di Modena chiede se:

- l'insussistenza di provvedimenti disciplinari a carico di un iscritto rappresenti la condizione per l'iscrizione nell'Albo della STP di cui è socio il professionista medesimo;
- l'apertura di un procedimento disciplinare per crediti formativi insufficienti possa rappresentare motivo ostativo all'iscrizione nell'Albo della STP di cui tale iscritto è socio.

Nel caso prospettato dallo scrivente Ordine di Modena, la richiesta di iscrizione potrebbe pervenire da parte di una STP nella cui compagine societaria compaia un professionista nei cui confronti sia stato aperto un procedimento disciplinare per crediti formativi insufficienti.

In via preliminare, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (d'ora in avanti, legge n. 183/2011) possono essere ammessi in qualità di soci professionisti unicamente i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini di stati membri dell'Unione Europea che risultino in possesso del titolo abilitante. Si tratta, all'evidenza, di disposizione che determina la formazione della compagine societaria.

Secondariamente, può osservarsi che l'art. 10 della legge n. 183/2011 si occupa dei profili disciplinari dei soci e della STP nei commi 4, lett. d) e 7.

Nel comma 4, lett. d), la legge n. 183/2011 demanda ad una clausola dell'atto costitutivo della STP l'individuazione delle modalità di esclusione dalla STP del socio che sia stato cancellato dall'albo con provvedimento definitivo. Nel comma 7, la legge n. 183/2011 chiarisce che i soci professionisti e la STP sono tenuti all'osservanza del codice deontologico dell'ordine di appartenenza e al relativo regime disciplinare. Come corollario di tale ultima previsione, l'art. 12 del D.M. n. 34, dell'8 febbraio 2013 fissa il regime di responsabilità della STP che, a seconda dei casi, può essere autonoma o concorrente con quella del socio professionista.

Tali ultime disposizioni disciplinano situazioni in cui la compagine societaria già è formata e la STP è regolarmente iscritta (al registro e alla sezione speciale dell'Albo) e in attività.

Occorre porre nella dovuta evidenza che la sanzione disciplinare rilevante ai fini dell'esclusione di un socio da una STP è unicamente la radiazione, dal momento che con l'irrogazione di tale sanzione il professionista è cancellato definitivamente dall'Albo, gli è precluso l'esercizio della professione e, conseguentemente, gli è precluso partecipare quale socio professionista alla STP (cfr. art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 183/2011).

Pertanto, sia nel caso in cui nei confronti del socio professionista sia aperto un procedimento disciplinare, sia nel caso in cui il socio medesimo venga sanzionato con la censura, costui non potrà essere escluso dalla STP e la società continuerà ad annoverarlo tra i suoi professionisti e a interessarlo della esecuzione degli incarichi ricevuti.

Anche nel caso in cui dovesse essere sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione, il socio professionista non potrà essere escluso dalla STP, ma l'esecuzione degli incarichi conferiti dai clienti non gli potrà essere affidata dalla STP per tutta la durata della sanzione.

Diversamente, l'esclusione dalla STP a seguito della radiazione dall'Albo, comporterà per la STP la rimozione del nominativo del socio radiato dall'elenco dei professionisti da esibire alla clientela al momento del primo contatto per il conferimento dell'incarico (cfr. art. 4 D.M. n. 34, dell'8 febbraio 2013) e, se del caso, il ripristino delle condizioni individuate nell'art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 183/2011 con riferimento alla prevalenza dei soci professionisti sui soci per finalità di investimento e sui soci per prestazioni tecniche, al fine di evitare lo scioglimento e la cancellazione dall'Albo.

Occorre precisare, inoltre, che la combinazione delle anzidette disposizioni della legge n. 183/2011, conduce a ritenere che il soggetto precedentemente radiato dall'Albo professionale, il quale non sia stato riammesso ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 139/2005, non potrà assumere la qualifica di socio professionista di differente STP.

Alle disposizioni or ora esaminate, si aggiungono le previsioni in punto di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013.


Tra i precetti di queste ultime è da evidenziare quello in base al quale il professionista già cancellato dall'Albo professionale per motivi disciplinari non può far parte della compagine societaria di una STP nella mutata veste di socio di investimento (art. 6, comma 3, lett. c), D.M. n. 34/2013): in tal modo si è inteso evitare che il divieto espresso nella norma primaria, in base al quale il socio radiato dall'Albo deve essere escluso dalla società, possa essere facilmente eluso modificando la qualifica con cui tale soggetto intenda partecipare alla STP.

Si ritiene, in definitiva, che, ai fini dell'acquisto della qualifica di socio professionista di STP, il professionista debba risultare regolarmente iscritto all'Albo dell'ordine professionale di appartenenza e debba poter effettivamente esercitare l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale della società.

Si ritiene altresì che l'apertura di un procedimento disciplinare per insufficienza di crediti formativi a carico dell'iscritto non rappresenti condizione ostativa per l'iscrizione della STP partecipata da tale soggetto, rilevando in tal senso, come accennato, unicamente la radiazione dall'Albo¹. Tale ultima sanzione, precludendo l'esercizio della professione a colui che la subisce, comporta l'impossibilità di annoverare quest'ultimo tra i soci professionisti di una STP, sia costituita che da costituire, in quanto soggetto cancellato dall'Albo dell'ordine di appartenenza e dunque carente dei requisiti fissati, al fine dell'ammissione nella società, dall'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



¹ Si rammenta che ai sensi dell'art. 36, comma 2, dell'Ordinamento professionale, non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, abbiano riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.